



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	
		14_2017	
Data di Arrivo		Data di Partenza	
		10/01/2017	
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
E-Mail	LORO MAIL
Ai	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
E-Mail	LORO MAIL
E p.c.	Consiglieri Nazionali
E-Mail	LORO MAIL
E p.c.	Coordinatore Centro Studi Dott. Giancarlo Quaglia
E-Mail	giancarlo.quaglia@conaf.it

<i>Circolare</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5A5	1	2017	AS	sb

<i>Oggetto:</i>	Disciplina normativa e attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), limiti correlativi come desunti dalla giurisprudenza amministrativa in sede di esegesi della normativa di riferimento.
-----------------	--

Cari Presidenti,

per opportuna conoscenza si riporta, qui di seguito, la disciplina normativa e le attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), nonché i limiti correlativi come desunti dalla giurisprudenza amministrativa in sede di esegesi della normativa di riferimento.

Il legislatore nazionale, com'è noto, ha istituito i Centri di Assistenza Agricola (CAA) con il D.Lgs. n. 165/99, (poi modificato dal D.Lgs. 188/2000, in attuazione del Regolamento della Commissione C.E. n. 1663/95, e del Regolamento C.E.E. 729/70 come modificato dal Reg. 1287/95), principalmente al fine di supportare l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'espletamento delle attività istituzionali da questa svolte in qualità di organismo pagatore nazionale, nonché di organismo di coordinamento, incaricato di curare





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

le procedure di erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, finanziati attualmente dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia) e dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo).

In particolare, l'art. 3-*bis* della citata normativa statale dispone che gli organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare i CAA per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività: a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

Il funzionamento dei CAA, le condizioni per la costituzione, i requisiti minimi di garanzia, nonché l'attività di vigilanza sugli stessi, sono stati successivamente regolamentati dal D.M. 27 marzo 2008 n. 31724 che all'art. 2 precisa che questi, oltre a svolgere le suddette attività di servizio, possono effettuare ulteriori servizi ed attività sulla base di specifiche convenzioni con le Regioni e le Province Autonome ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 4, dello stesso decreto, secondo il quale le Regioni possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attività.

In sede di prima applicazione delle richiamate previsioni nazionali e comunitarie in materia di semplificazione delle procedure amministrative attinenti il settore agricolo, in asserita coerenza a tali premesse, la Regione Lazio ha adottato il Regolamento n. 17/2013 che, in spregio alle competenze attribuite *ex lege* alle professioni tecniche ed esorbitando le attribuzioni assegnate a tali Centri dalle fonti di rango superiore, attribuisce ai CAA una serie di prerogative illegittime.





CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Lo stesso regolamento, infatti, oltre a contenere la disciplina relativa alla semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, conferiva ai CAA poteri istruttori nell'ambito di un ampio novero di procedimenti relativi a certificazione della qualità di IAP e CD, abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e relativa iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed, infine, ai programmi di sviluppo rurale, demandandogli non solo la verifica formale di sussistenza e regolarità della documentazione richiesta *ex lege* ma anche, nel merito, l'istruttoria relativa alla singola pratica, con annessa richiesta di attestarne l'esito positivo attraverso l'uso improprio degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tali prerogative di carattere certificatorio e provvedimentale, sommate a quelle svolte dai CAA per conto di AGEA (conservazione delle scritture contabili, formazione e gestione del fascicolo aziendale, consultazione banca dati SIAN) determinavano, a favore dei Centri una situazione di sostanziale monopolio in relazione all'attività di consulenza e assistenza alle aziende agricole, a discapito dei professionisti abilitati, ai quali molte di tali attività sono riservate per legge.

Gli enti esponenziali delle categorie professionali interessate, tra le quali il CONAF, hanno, quindi, impugnato con ricorso proposto dinanzi al TAR del Lazio il citato Regolamento n. 17/2013, proponendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Senonché, in virtù di tale ricorso, la Regione Lazio (con deliberazione n. 433 del 1° luglio 2014 con la quale è stato emanato il Regolamento regionale n. 16/2014), ha provveduto ad apportare alcune modifiche al Regolamento regionale n. 17/2013, specificando che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008, **le attività cui sono tenuti i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, ai sensi del Regolamento, non possono, né direttamente né indirettamente, avere ad oggetto attività riservate dalla legge a professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali.**



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Lo stesso Tar Lazio, con la sentenza n. 11220/2015, ha poi evidenziato che **tali Centri possono solo provvedere alla trasmissione e, quindi, alla mera allegazione di elaborati progettuali redatti da professionisti abilitati e non alla loro redazione, poiché questi possono essere predisposti e sottoscritti solo da un libero professionista incaricato dall'impresa agricola e che, in caso contrario, la condotta posta in essere dai CAA potrebbe sostanziersi in esercizio abusivo della professione.**

Parimenti, con la sentenza n. 4665/2016 (pubblicata il 10 novembre 2016), il Consiglio di Stato (in una fattispecie analoga, nella quale il CONAF ha contestato sia la legittimità costituzionale della L. R. Puglia n. 38/2011 ed, in particolare, l'art. 18, con riferimento agli artt. 3, 10, 41, 97, 117 e 120 Cost., nella parte in cui prevede che gli agricoltori, nei procedimenti di certificazione IAP e per l'assegnazione del carburante agricolo, hanno la facoltà di presentare l'istanza per il tramite dei CAA, sia la legittimità di due delibere di Giunta adottate quale diretta applicazione della disciplina regionale delle attività e dei poteri nella specie affidati ai CAA dalla L. R. n. 38/2011), confermando quanto già statuito in primo grado dal Tar Puglia-Bari, sez. II, nella sentenza n. 135/2015, ha ribadito che **la facoltà prevista per gli agricoltori di rivolgersi anche ai CAA per la presentazione delle istanze lascia tuttavia inalterate le competenze specifiche attribuite in via esclusiva dalla legge ai professionisti, dottori agronomi e forestali, iscritti agli ordini ed ai collegi professionali.**

Il giudice amministrativo evidenzia che tutte le fonti normative di riferimento, primarie e secondarie, relative ai CAA fanno salve le competenze proprie dei professionisti iscritti ai collegi e agli Ordini Professionali (art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/1999) e non impongono agli imprenditori agricoli di presentare le istanze per autorizzazioni o benefici per il tramite dei CAA, ma contemplano solo la facoltà di avvalersi di tali centri.

Ad avviso del Collegio, i CAA rivestono nel nostro ordinamento un ruolo differenziato rispetto a quello dei liberi professionisti.

Il legislatore ha, infatti, inteso configurare tali Centri come soggetti privati delegati allo svolgimento di funzioni amministrative-burocratiche, ovvero strumenti "per l'esercizio dell'attività di assistenza agli



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 - www.conaf.it



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

agricoltori” nei procedimenti per la richiesta di contributi finanziari per la loro attività agricola (art. 3-*bis*, comma 2, del D.Lgs. n. 165/1999).

Lo specifico scopo dei CAA è solo quello di agevolare l’espletamento delle pratiche burocratiche, verificando, tra l’altro, la completezza della documentazione che gli imprenditori stessi devono presentare per svolgere la loro attività agricola o per ottenere agevolazioni finanziarie, lasciando invece attribuite in via esclusiva agli Agronomi iscritti all’Ordine professionale le funzioni di consulenza e di istruttoria.

Con la stessa sentenza (Cons. Stato, n. 4665/2016) il supremo organo amministrativo ha anche affermato che tra gli ulteriori servizi e attività alle quali i CAA possono essere delegati dalle Regioni vi può rientrare anche l’attività di asseverazione della provenienza delle dichiarazioni dati e fatti di natura tecnica dall’imprenditore agricolo **senza che tale attività comporti un non consentito sconfinamento nella diversa funzione istruttoria della consulenza riservata agli iscritti agli Ordini professionali e ciò in quanto i CAA si devono limitare a svolgere un mero controllo formale circa la provenienza della dichiarazione come, ad esempio, accade nel caso del giuramento fatto dal perito d’ufficio nominato in giudizio civile.**

Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo